

è trovato fuori delle strade nazionali, provinciali o comunali con fucile carico a pallini, o con polvere e pallini indosso per caricarlo, o con istrumenti, ordigni e cani che possano servire a prendere il selvaggiume. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

DI SAN DONATO. Ma siete voi l'autore della legge!

SANGUINETTI. L'onorevole Di San Donato mi dice che io sono autore di questa legge. Ciò è vero, ma non di quella che discutiamo, ma dell'altra stampata allato, ed è appunto perchè sono autore della prima legge, che la Camera avrà pazienza se io prendo qualche volta la parola.

Questo articolo 3 è riprodotto dalla legge attualmente in vigore nelle antiche provincie, dalla legge del 1836, che vige ora nelle antiche provincie, nella Lombardia e nello Stato ex-pontificio. Nel mio progetto ho tralasciata questa proposta, e l'ho tralasciata deliberatamente, imperocchè l'esperienza ha mostrato che questa disposizione, anzichè essere utile per ottenere l'applicazione della legge, è dannosa, e poche osservazioni basteranno a provarlo. In quest'articolo si dice: « S'intende in attuale esercizio di caccia chiunque è trovato fuori delle strade nazionali, provinciali o comunali con fucile carico a pallini, o con polvere e pallini indosso per caricarlo, o con istrumenti, ordigni e cani che possano servire a prendere il selvaggiume. » Quanto alla prima parte, per quel che riguarda la caccia collo schioppo, questa disposizione della legge piemontese ha servito ai tribunali a fare assolvere delle centinaia di contravventori.

In molti paesi dell'Appennino si fa la caccia alla lepre anche nei mesi di giugno e di luglio, e come si fa questa caccia? Si fa sulla strada, poichè, come sapete, quando la lepre è inseguita nei paesi di collina, sceglie specialmente i sentieri e le strade. Il cacciatore se ne sta tranquillo in mezzo alla strada; passa la lepre, ed egli tira il suo colpo: se l'ha colpita la prende o la fa prendere dal suo domestico e la porta via. Arrivano le guardie campestri o le guardie forestali, o i carabinieri, il cacciatore è seduto tranquillo in mezzo alla strada, e sta lì fermo ed immobile sotto l'egida di quest'articolo a sfidare tutte le contravvenzioni e tutto lo zelo dei nostri carabinieri, e di tutte le guardie, e dice: come, io in contravvenzione? Ho polvere, schioppo, fucile, tutto quello che volete, ma badate che non sono fuori della strada, quindi non sono in contravvenzione, e queste ragioni che non valgono per il senso morale a convincere, hanno sempre valso e varranno sempre dinanzi ai tribunali; ond'è che per rendere la legge più sicuramente efficace, io desidererei che quest'articolo fosse soppresso, poichè un cacciatore è in contravvenzione quando una quantità di indizi, che non si possono determinare *a priori*, apportano nel giudice la convinzione che realmente ha contravvenuto; volerlo determinare *a priori* è lo stesso che escludere altri in-

dizi ed altre prove che veramente proverebbero la contravvenzione avvenuta.

Ma poi nella seconda parte di quest'articolo vi è una disposizione per verità che è troppo severa.

Queste parole di *ordigni e cani* significano che basta aver dietro un cane da caccia, basta avere dietro di sè un ordigno per la strada, per essere considerato in esercizio di caccia (*Si ride*); ma chiunque avrà un cane da caccia, più non potrà passeggiare senza essere in contravvenzione; basta che un tale che abbia delle reti le faccia trasportare da una campagna all'altra, oppure in città, che sia colto per la strada, per essere in contravvenzione.

Questa seconda parte, per verità, non l'ho trovata in nessuna delle tante leggi che sono in Italia, e che ho ripassato tutte quando ho compilato il mio progetto. Io la trovo gravosa ed intollerabile, ond'è che pregherei la Commissione di recedere dal suo articolo e la Camera di rigettarlo.

ALIPPI. La Commissione non può convenire nella soppressione dell'articolo 3 di questo progetto di legge, articolo che è riprodotto dalle leggi vigenti nelle antiche provincie, nelle Marche e nell'Umbria.

La ragione di questa disposizione mi sembra troppo evidente. Sopprimendosi infatti l'articolo, che cosa ne verrebbe? Ne verrebbe che pochissime contravvenzioni rimarrebbero constatate, mentre bisognerebbe che gli agenti della forza pubblica sorprendessero sempre i contravventori nell'atto del cacciare, il che è ben difficile, per non dire quasi impossibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti propone la soppressione dell'articolo 3.

Chieggo se sia appoggiata la proposta soppressiva. (È appoggiata.)

Leggo un emendamento del deputato Zuradelli:

« Ritiensi in attualità di caccia chiunque sia trovato fuori delle strade nazionali, o provinciali, o comunali con armi da fuoco cariche a pallini, chiunque, oltre l'arma da fuoco, abbia seco polvere e pallini, ovvero cani, od istrumenti od ordigni da caccia. Si ritiene lo stesso quando le armi da fuoco, la polvere ed i pallini e gli altri ordigni e mezzi di caccia sieno ripartiti fra due o più persone trovate in compagnia sulle strade di sopra indicate. »

ZURADELLI. Io convengo nell'osservazione fatta dall'onorevole Sanguinetti, e quindi ammetto che sieno escluse le parole: « sulle strade nazionali, o provinciali, o comunali. »

PRESIDENTE. L'onorevole Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. L'onorevole Sanguinetti, proponendo la soppressione dell'articolo 3, ha dimostrato alcuni degli inconvenienti che nascono dall'indicare il modo, il come, il quando debba e possa essere fatta la contravvenzione. Io ne voglio accennare pur uno che mi sembra abbastanza grave.